

L'ISTORIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

ALCUNI

PODESTA' VENETI DI ROVIGNO,

ed alcune memorie patrie contemporanee.

1410. *Giustinian Giustiniani*. 18 maggio. Ritorno del corpo di S. Eufemia di Calcedonia, che nel 1380 era stato involato dai Genovesi. In Saline, ove approdò, fabbricossi per memoria una chiesetta, che si chiama *S. Eufemia di Saline*, ora di privata ragione.
1439. 11 ottobre. Consacrazione della chiesetta campestre ed altare di S. Giovanni Evangelista, ormai da molti anni per vetustà consunta. Chiamavasi *S. Giovanni di Valatta*.
1446. Esisteva in Rovigno da epoca assai rimota una *Scuola della B. V. di Campagnana*, come rilevasi dal più vecchio libro dell'anno 1446 rimasto di detta scuola; la quale in seguito prese il nome della *B. V. dell'ospitale*, indi più tardi della *B. V. di Pietà*. Scopo di questa scuola, che si sosteneva da piccoli lasciti di beni, e da meschine oblazioni in danaro, era il soccorso del bisognevole al vivere, e perfu della tumulazione e del suffragio in morte ai poveri dell'ospitale coll'avanzo di sue rendite; per il che ottenne nel 1471 di essere dispensata dalle decime al principe di Venezia. Inoltre manteneva la chiesetta della *B. V. di Pietà*, addetta all'ospitale medesimo, che supponesi esistesse contemporaneamente alla fondazione della scuola suddetta. Soppressa questa, subentrò nelle sue funzioni, ossia nell'amministrazione del *Patrimonio dei poveri*, che a poco a poco aumentò per vistosi lasciti e donazioni, una *Commissione* sotto il titolo di *Beneficenza*, et attualmente *Congregazione di carità*, ch' ebbe sotto i diversi domini sempre l'obbligo dell'annuo rendiconto alle primarie autorità della provincia.
1451. *Lorenzo Zorzi*.
1507. *Donato Michiel*.
1531. *Angelo Baduer*, e in sua assenza per malattia *Paolo Diedo* vice-podestà. Fu sotto la loro reggenza approvato lo statuto municipale con ducale Andrea Gritti 27 luglio 1531.
- 1534, 35, 36. *Vittorio Michiel*. Nel giorno 13 febbraio 1535 sentenziava pubblicamente *sub Lodia magna* a favore di Pietro Burla cittadino (*Nobiles*) del luogo per lungo pacifico possesso, e contro Benedetto Giotta sindaco del comun, il quale voleva obbligarlo, che nel termine d'un mese dovesse farsi confermare in Venezia, altrimenti s'intendesse escluso dal

Consiglio, giusta il sentimento d'un proclama su tal proposito.

1536. *Giov. Alvise Zane*.
1539. *Piero Copello*. Nella seduta degli 8 novembre tenuta da questo podestà e dai giudici pubblicamente nella piccola loggia innanzi il pretorio d'allora, fu dietro mozione del sindaco Enrico de Vescovi e di molti altri del Consiglio e del popolo moderata la pena come troppo gravosa di chi conduceva bovi nella piccola *Finida* dalle l. 25, comminata dalla legge municipale lib. I, cap. XXXVII, punto 14, in soldi 20, ritenendo pur quella di soldi 4 per bove.
1541. *Giacomo Gisi*.
- 1541, 42. *Marc' Antonio Loredan*.
- 1542, 43. *Marc' Antonio Cigogna*. Avendo inteso che alcune fiute i comandanti dei legni armati, imprudenti e privi di bontà, mandavano a far legne da fuoco nel boschetto dello scoglio di S. Andrea di Rovigno, che per l'amenità sua era di ornamento al paese, di piacere ai passeggiatori, e di comodo ai frati di quel monastero, ordinava Pietro Lando con Ducale 1. giugno 1543 al podestà Cigogna, di proibire severamente a chiunque di far più legne in quel boschetto, che dovevasi conservar illeso a comodo del monastero, ed a pubblico diletto; per il che gliene sarebbe gratissimo, con molta di lui lode.
- In seguito a rimostranza di questa popolazione emanava il Lando altra Ducale li 13 ottobre 1543, che rimproverava allo stesso podestà l'inseguazione delle lettere 30 marzo 1534 del Consiglio di stato, in materia di erbatici e pascoli, ordinando che venisse osservata in tutto la Parte presa nel Consiglio municipale dei 27 ottobre 1532, confermata dal predetto magistrato, di non affittarli per animali forastieri, volendo che siano riservati per uso e vitto degli animali del luogo e di questi abitanti.
1545. *Giov. Paolo Balbi*. Ducale 11 agosto, che accorda al comune dietro sua istanza, armi e provigioni da guerra, onde servirsene all'occorrenza.
- 1545, 46. *Zuane Longo*. Nel tempo della messa grande del giorno 30 novembre 1545 verso l'elevazione si fece improvvisamente grandissima oscurità di tempo, e scoppiò una saetta con grandissimo tuono. Diede nel campanile, e gettò abbasso la cima: venne in chiesa, e levò il celebrante gettandolo coi piedi in giù dell'altare, che ruotolò fino al coro ai piedi del podestà. Caddero anche il diacono ed il suddiacono,

ma poco stante tutti e tre rinvenuti compirono la messa; ma il fante, che cadde anch'egli, restò prostrato sino al termine della stessa. Stramazzerono del pari tutti i ragazzi che circondavano l'altare: parte rinvennero subito, e parte furono menati via dai loro parenti fra lo stupore e lo sbalordimento di tutti. La più parte restarono segnati sopra la loro persona di certi fiori rossi tiranti al pavonazzo, tutti in similitudine di arbori, che un valente pittore non li avrebbe dipinti più belli, e non durarono più di due giorni.

1550. *Sebastian Trevisan*. Gli furono concessi a livello per Parti prese in Consiglio nei giorni 21 giugno, e 17 settembre di quest'anno, a di lui ricerca, alcuni terreni e luoghi comunali, ed una casetta di S. Eufemia, contro le leggi e lo statuto.

1551, 52. *Francesco Bembo*. Ducale 23 febbraio 1551, che taglia ed annulla in esito a lunga disputazione nel Consiglio di X le suddette Parti e concessioni.

Questo podestà formò il processo per inquisizione dietro lettera del vicario Parentino degli 8 aprile 1552 contro quei che attaccarono sopra la porta della chiesa più volte alcuni libelli famosi pieni di poltronerie, ed un Priapo posto sopra un orto di pre Zuane de Biasio, in vilipendio della chiesa, e dell'ordine sacerdotale.

1554. *Stefano Trevisan*. Sotto la sua reggenza fu emanata ai 7 aprile la Terminazion Bragadin e Lando sindaci generali di terra ferma sulla istanza dei pescatori di Rovigno, con la quale venivano disobbligati di dare al podestà più pesce di quello gli bisognava per suo uso e della propria famiglia al prezzo di un soldo alla libbra.

Gli stessi sindaci con altra Terminazion di quel giorno proibivano, che nessuno il quale non fosse vero vicino potesse venire a pascolare sopra il territorio i loro animali, e che non s'intendesse vero vicino, se non quello che stesse loco e foco.

1556. *Zan Francesco Michiel*. Fu a lui accresciuto dal Consiglio li 19 aprile il salario di lire 148.16 all'anno oltre le lire 415 de piccoli stabilite al podestà col cap. II dello Statuto Municipale.

1560. *Francesco Zorzi*.

1562. *Vincenzo Delfin*.

1563. *Alvise Antonio Bandomier*. 26 ottobre. Il consiglio anche a questo podestà aumentò il salario di altre lire 223. 4, come rilevasi dalla 2.a aggiunta al detto cap. II dello statuto.

1566. *Giovanni Pisani*. Sopra contestazione dei villici di Rovigno contro questo comune dinanzi i sindaci di terra ferma, fu emanata la terminazione 14 giugno, che i primi non dovevano condurre al podestà più di 130 *stroppas cestum* di legne corte da fuoco per di lui uso in tutto il suo reggimento, il quale però era tenuto di pagarle a 18 soldi per *stroppa*.

1567. *Vido Diedo*. Fu preso il dì 3 agosto dal Consiglio municipale di reedificare il molo di *Cal Santa*, ruinato dai venti, il qual era alle barche e navigli del paese e forestieri, nonchè ai legni pubblici riparo grandissimo in tempo di fortuna da ponentegarbino. Giacente tale deliberazione quasi per due

secoli, sebbene nel 1680 sotto il podestà Daniel Balbi fosse approvata dal senato, e nell'anno susseguente fossero anche determinati i modi dalla carica di Capodistria, sanciti dal doge, fu dato nuovo impulso alla fabbrica del molo nel 1749 sotto il podestà Salamon II. Ma non per questo si effettuò, mentre manca tuttora a compiersi questo lungo desiderio dei Rovignesi contuttociò che precorse molta attitazione tra il comune ed il presente governo dopo che fu approvata anche dallo stesso la ricostruzione del molo medesimo.

Dal 1562 al 1571 vi fu podestà Daniel Condulmier in un'epoca che non precisa lo statuto municipale al cap. XIII delle leggi civili, nè che d'altronde ho potuto verificare per mancanza di documenti.

1574. *Piero Malipiero*. A togliimento degli abusi introdotti nel consiglio, decretò li 14 giugno la privazione per 10 anni di sedere in quello a chi sotto qualsiasi motivo, colore o pretesto domandasse o promettesse il voto per ottener cariche con promessa o patto di dare o ricevere un pranzo, od altre cose. Almeno in adesso non si adescano i voti!

1580, 81. *Agostino Zane*. Il senato Veneto con Ducale 5 dicembre 1580 confermava li capitoli regolativi, estesi dalli deputati del Consiglio e del popolo in materia dei dannatici col mezzo degli animali. — Anche ora, che i comuni hanno la propria autonomia, i consigli municipali dovrebbero occuparsi della formazione d'un proprio statuto, da essere sancito dalla competente autorità, il quale regolasse i minuti interessi degli abitanti, e in particolare gli agricoli, e per ottenere eziandio l'applicazione del regolamento sulle pigioni, vigente per la città di Trieste, poichè l'esperienza ha dimostrato tarda, e dispendiosa la legge generale in proposito.

P. S. Nel mentre scriveva questi miei pensieri, l'avvocato sig. Giuseppe D.r Costantini mi preveniva con rimostranza in iscritto al comune per un proprio statuto, la quale fu per *unanimità* ammessa dal municipio nella seduta dei 20 luglio, e quindi fu estesa ricerca analoga, in senso del § 6 della legge provvisoria comunale 17 marzo 1849.

1583, 84. *Scipione Benzon*. Del pari anche a questo podestà e successori fu li 16 novembre 1583 dal Consiglio accresciuto il salario di altre L. 362, e decretato per compenso di nolo di trasporto da Venezia a Rovigno L. 31, e per metter fuori la loro arma L. 12. 8; inoltre per regalia tutte le lingue degli animali grossi macellati, e tutta la carne per loro uso di ogni sorta, com' eziandio di ogni sorta di pesce a un soldo alla libbra.

È verosimile, che la gentile chiesetta suburbana dedicata all'Assunta sotto il nome specioso della *Madonna delle Grazie*, fosse eretta durante la sua carica, essendochè sopra l'architrave della svelta sua loggia, e sotto la di lui arma gentilizia si leggono le parole: "*Scip. Benz. P. 1584.*"

Nello stesso anno fu fabbricata la casa chiamata *Canonica*, di fianco alla parrocchiale, a comodo del diocesano nelle sue visite. Dirottata ancora nel principio di questo secolo, e da vari anni affatto

demolita, fu nel passato inverno anche spianato il macigno su cui poggiava, per ordine e col danaro di questo comune, onde dar pane ad alcuni poveri operai privi di lavoro.

1592, 93. *Francesco Baffo*. Onde toglier la corruttela introdotta nel Consiglio, decretò li 6 settembre 1592, che li debitori al Fondaco per danaro avuto sopra frumento, e per qualunque altro modo non potessero ballottare il prezzo del frumento medesimo, nè i padri, nè i figliuoli di essi debitori.

Ducale 19 marzo 1593, che approva l'offerta del comune di accrescere ai podestà il salario dalle L. 96 de piccoli fino a ducati 20 al mese.

Fu arrendato ai 16 marzo del suddetto anno 1593 il nuovo torchio comunale delle olive con la condizione fra le altre, che il *nocchio* (sansa), il quale sopravanzasse al bisogno della caldaia, ed a quel tanto che il proprietario prendesse per suo uso, passasse a beneficio del comune. In seguito questo avanzo per parte presa nel consiglio dei 22 gennaio 1595 erasi devoluto a beneficio di S. Eufemia per la provvista dei paramenti. Non so poi nè quando, nè per qual disposizione il *nocchio* abbia passato tutto a vantaggio del proprietario, com'è d'uso, nè come e quando a beneficio della chiesa sia stato al *nocchio* surrogato l'olio della morca che raccogliesi in apposite fosse denominate *Ciocche*. Del resto sarebbe molto opportuno nelle strettezze in cui versa ora il comune la riattivazione della suddetta legge 16 marzo 1593.

... *Gentil Contarini*. Suppongo questo podestà nel secolo XVI, perchè lo trovo, senza indicazione d'epoca, nominato nel cap. XV delle leggi civili dello statuto, che fu sancito, come accennai, nel 1531.

(Continua).

Antonio Angelini
fu Stefano.

CONDIZIONI DI TRIESTE,

dieci anni prima

che fosse dichiarato Emporio.

L'Imperatore Giuseppe I, fratello ed antecessore dell'Imperatore Carlo VI, aveva richiesto nei primi anni del suo regnare dalle Magistrature triestine relazione sulle condizioni di Trieste, certamente nell'intenzione di migliorarle ponendo a profitto la condizione di porto sull'Adriatico. Nel numero precedente abbiamo sbadatamente indicato l'epoca del memoriale sulla libertà dell'Adriatico, fra il 1705 ed il 1711, mentre la data sin-cera è il 19 Novembre 1644, e sappiamo che fu firmato dai giudici e rettori G. B. Stella q. Robbino, Domenico Vitali e Stefano Conti. A tempi dell'Imperatore Giuseppe I va collocato il memoriale che segue, da cui apparisce quale si fosse Trieste, pochi anni prima che venisse dichiarato Emporio Austriaco.

SACRA CESAREA REAL MAESTÀ S. S. ET PRENCIPE N.RO CLEM.O

“ La nostra pena non è capace di descriuere apieno il giubilo ch' apportò à tutta questa sua Fedelissima Città la Clementissima Resolutione delli 18 9.bre anno prossimo passato, firmata con la pretiosa sottoscrizione della Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, con la quale per sua innata Clemenza ci richiede il stato della medema in qual forma in questo tempo si gouerni, quello si potesse introdurre per sua miglior salute con quel più, che dall' istessa Gratosissima Resolutione in A appare.

“ Dal che scorgendo quanto à cuore sij della Ms.tà V.ra il bene, utile, comodo di quest'afilita Città massime in questi tempi in cui s'atroua in stato si calamitoso, e depresso, nè rendiamo perciò genuflessi le dovute gratie alla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, supplicandola con l'istessa Clemenza risguardare con occhio benigno questa n.ra humile, et riuerent' espositione, et à misura del nostro bisogno portarci quel solieuo, che prostrat' imploriamo.

“ Et per obbedire con tutt' esatezza i Gratosi comandi della Sac.a Ces.a Real. M.stà V.ra esponiamo, che questa Città è situata alle sponde dell' Adriatico in un seno, che prende il nome della medema cioè Golfo di Trieste, come si uede in tutte l' antiche carte Geografiche (con tutto che presentemente in quelle si stampano in Venetia non sapressimo per qual fine se non fosse per arrogars' anc' il dominio di questo Golfo si lega Golfo di Venetia) ha per confine l' Istria Veneta dalla parte di mezzogiorno, e i Carsi da quella di Leuante, e Setentrione di territorio così ristretto, che apena ariua a tre legge di circuito, la maggior parte inculto, e sassoso, le di lei entratte principali è il Vino che si raccoglie da Vignal' adiacenti per la coltura de quali ui uole grossa spesa a causa di molti sassi, et à causa, che la maggior parte di detti Vignali sono fabricati sopra le coste de monti, che la circondano, fa qualche pocco d' oglio, che serue à semplice uso del Paese, et qualche portione di sale, mà questa è rendit' incerta, et di pochi particolari, che non tocc' al uniuersale, tanto più che hora il negotio di detti sali è riseruato solam.te all' Eccelsa Camera dell' Austri' Interiore in uirtù di contratto fatto tra essa, et li Patroni delle Saline, quale presentem.te uienn' alterato, come essi Patroni di Saline se ne risentono, cadend' anco tal negotio solam.te riseruato all' Eccelsa Camera in graue danno del Paese mentre alcuno può negoziare, come faceua con qualch' utile per il passato, et à causa anco che il concorso è interotto, et non è così frequente, perche doue prima quelli della Carniola ueni-uano con granni, et altre mercantie à Trieste per comutarle col sale hora douendo comprarlo à contanti rest' arenat' il concorso, et i Paesani non hann' alcun' utile.

“ Granni non uinascono, perche non u' ha sitto piano per la loro semenisione ond' è necessitata prouedersi nei Paesi Vicini massime ne Friuli, Venetia, con grossa spesa, et à assai caro prezzo risguard' il discapito della monetta, et se non foss' il comodo del Porto non u' è dubio ne sentirebbe molta penuria.

“ Il Porto è assai capace, mà pocco frequentato rispetto il commercio interotto come dirassi.

“La Città per il suo sitto è di molta conseguenza, mà in pessima constitutione, et rachiude da cinque mill' Anime in circa.

“In essa ui sono il Colleggio de Padri della Compagnia di Giesù, et un Monasterio di Monache del Ordine di S. Benedeto, et fuori delle Porte della medema ui sono i Padri Capucini, i Padri Minoriti di Francesco, quelli della misericordia di S. Giovanni di Dio, che usano l'Hospitalità statagli commessa da questa Città, per la quale gli furono consegnate rendite sufficienti come in B.

“Vi sono pure li Padri di S. Benedetto del Ordine Cassinense, che hann' Ospitio assai capace per due Religiosi, che ordinarimente dimorano con rendite di conseguenza, et questi soli tra tutte le Religioni sopra descritte sono sudditi Veneti dipendenti dal monasterio di S. Giorgio in Venetia.

“Vi e pure un Monte di Pietà erretto da particolari sotto l'auspitiu della Beatissima Vergine del Ss.mo Rosario governato da una Congregatione particolare di detti Fondatori con permissione, et approuatione de sommi Pontefici, et d'Augustissimi Predecessori della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra ha di capitale proprio in circa fiorini uinti milla, oltre capitali, che prende da particolari per souenire la poverità non solo di questa Città, mà anco de Paesi circonuicini, che ui concorre.

“Vi sono pure alcune scuole, ò sieno confraterne, che hanno rendite proportionate al bisogno delle Chiese, che uengono governate da Canepari, quali in uigor del Statuto si douerebbero far in Publico Pallazo con l'assistenza de Giudici, come pure li Giudici douerebbero assister alla resa de Conti, che si fa annualmente, mà non sapessimo come non ostante il statuto nella rubrica particolare delle confraterne, ciò si pratica à crear detti Canepari nelle chiese anco alle uolte senz'interuento del Magistrato con l'assistenza del solo Vicario del Monsig. Vescouo, come successe apunto quest'Anno non ostante che gl'habbiamo impugnato et tutta uia impugniam.

“La Città poi si governa nell'istesso modo, et metodo prescritti nei statuti dall'Augustissimi Predecessori, et nell'istessa maniera, che si gouernaua nel tempo, che ancor non godeua l'alta Patronanza dell'Augustissima Casa, che acquistò l'anno 1382 dove uolontariamente l'istessa Città si sottopose al suauo suo dominio come in C et per quanto si ricaua dall'antichi statuti restituitici da Veneti ad impulso dell'Inuitissimo Carlo quinto di Gloriosissima memoria, che da medemi Veneti col Spoglio di questa Vicedomineria ci furono con altre scrittture leuati.

“Viene poi governata questa Città da un Consiglio detto maggiore di cento, e sessanta Persone tutte originarie, che non hanno stipendio, qual Consiglio ogni quattro mesi crea li suoi Magistrati, come ordinatamente dirassi, a' quali commette nella forma prescritti, nei statuti la direzione di questo Publico, essend'oltre questo Consiglio uno minore chiamato di Pregadi consistente in 40 consiglieri del corpo delli 160 sud.ti; nel qual Consiglio sono proposte, et uentilate le cose necessarie, et bisognuoli, et poi queste passate che sono, et già molto ben digerite si portano nel Consiglio Maggiore, nel quale ò uengono approuate, ò reggiate secondo che

questo giudica il meglio, e più confaceuole all'utile Publico, e buon seruitio di V.ra Sac.a Ces.a Real M.stà, quali poi uengono post' in esecuzione dalli Magistrati secondo sono incaricati.

“Crea Prima tre con titolo di Giudici, et Rettori, quali deono esser d'esso gran Consiglio maggiori di Anni 30 di diuersa Famiglia, che durano 4 mesi, et sono sottoposti al sindacato, et questi si creano per elletione, et balotazione tra nou' elleti, et à chi tocca in sorte l'ellectione deue prestar in mano del Capitanio, et Giudici uechi solene giuramento d'ellegger person' habile, et sufficiente come in D. essi Giudici poi auanti ch'entrino nell'offitio prestano pure come sopra sollene giuramento d'essercitar l'Offitio loro in conformità delle leggi, et statuti di questa Città, et d'essere Fedeli a V.ra Sacra Ces.a Real M.stà con altre particolarità come in E hanno di stipendio fiorini 13 k. 30, questi regono il Publico nel politico, et economico con ordinare le spese necessarie, conuocare à suoi tempi, et secondo l'occorrenze li Consigli, à quali pressiedono col Capitanio di V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, giudicando in cause prescrittegl dal statuto, et fanno in somma tutto quello stimano necessario per conseruatione di questa Città aumento della medema in buon seruitio del Sourano; hanno anco il titolo di Colonelli rispetto le Militie, et cernide della Città, et Territorio regolate col suo Capitanio; et Offitianti subalterni senza uerun stipendio, (quali millitie tra la Città, et Territorio ascendono à huomini...) spirato il quattrimestre questi Giudici, et Rettori entrano nell'Offitio di Proueditori alla sanità, che esercitano per altri 4 mesi senza stipendio.

“Più Crea il sud.o Consiglio maggiore due con titolo di Proueditori, quali deono intervenire à tutti li Consigli per ouiare, che non si proponga cos' alcuna contro i statuti, hanno particolar cura sopra le strade Pubbliche, sopra le mercantie, per ouiar alle fraudi sopra le Carni, Grani, et altri comestibili, sopra Bottegari, e Tauernari (per conseruar l'abondanza, et simili) durano come li Giudici 4 mesi, sono sottoposti al sindacato, et hanno di salario Fiorini tre.

“Crea pure uno con titolo di Procurator Generale, quale dura come gl'altri 4 mesi, ha incombenza di riscuottere tutte l'entrate Pubbliche di pagar li salariati, et altre spese necessarie ordinate dai Giudici, deue 15 giorni dopo finito l'offitio nel Publico Pallazo della Città render esato conto della sua amministrazione alla presenza del Capitanio, Giudici, Proueditori con pagare tutto quello restasse debitore sotto pena di soldi 5 per ogni lira di debito, douendo prestar a tall'effetto idonea segurtà in principio della sua amministrazione, et ha di stipendio fiorini 3 k. 40, al quale pure si passa altri fiorini 15 ad arbitrio dei Giudici riguardo le fatiche.

“Questo Procuratore esige come s'è detto l'entrate Pubbliche prouenienti d'affitti, Datij sopra l'entrate proprie de Paesani, a' quali uolontariamente per solieuo Publico si sottoposero, et tali Datij s'incantano annualmente alle uolte più alle uolte meno secondo sono i concorrenti, et perciò l'entrate sono incerte, cauandosi in circa fiorini.... all'anno quali diuidonsi in tre quattrimestri, con quali entrate, et Dannari si pagano in prima li salariati, et poi col residuo si fanno le spese, che giornalm.te

occorrono per Pubblico bisogno, quali spese uengon ordinate dalli Giudici, et il Procuratore fatta Pollizza dello med.e l'esibisse a detti Giudici, che esaminatele, et tan-sate sottoscriuono detta Pplizza, et il Procuratore prima di passarle è tenuto nouam.te presentarle al Capitano di V.ra Maestà, che le riuede, et aproua, et si sottoscriue come li Giudici, et non essendo così sottoscritte, et approvate non sono al Procuratore bonificate di tutta quest'entrata incerta, et uscita certa esibiamo un'estrato per mano delli Pubblici computisti qui in F.

"Più Crea uno con titolo di Fonticaro, quale dura come gl'altri 4 mesi, ha incombenza d'esitare li Formenti per bisogno del Paese, deue render conto dell'Amministrazione come il Procuratore, ed andando debitore resta privo del Consiglio per 10 anni, et casca nella sud.a pena di soldi 5 per Lira, et ue da le sigurtà, ha di salario fiorini 7 k. 30.

"Questo Fontico ha di capitale presentem.te in circa fiorini cinque milla compres'i crediti, quali s'investiscono in Formenti per procurar l'abondanza nel grano per non star à descrizione de mercanti, con quali formenti anco s'aiuta tutta questa Città, et Territorio à peso però, et rischio del Fonticaro, perchè mancando tal uno à pagarlo esso è tenuto à suplire col proprio, presentem.te detto capitale non s'atroua tutt'in essere, perchè per i bisogni, et necessità urgenti il Pubblico trouandos' esausto si preuale del Fontico con precedente determinatione del Consiglio, quale Fontico poi si rimette con l'altre entrate pubbliche, che così resta reintegrato, hora però è in qualche parte sminuito il capitale pred.o à causa, che questo Pubblico per sopire alle grosse spese occorsegli per difesa della Città contro gl'attentati Francesi se n'è preualsuto, e per prouedere il necessario per l'alloggie della Militia, che uiese in soccorso prima Furlana, et poi Croata mandata dalla M.stà Sua.

"L'origine di questo Fontico non si sà con uerità precisam.te; solam.te potiam' humilmente riferire, che sempre sij stat' ab antiquo ultra hominum memoria trouandosi in un Statuto uecchio ancor dell'anno 1365, ch'all' hora era anco il Fontico, il governo del quale dipendeva dal Consiglio per mezzo del Fonticaro, che parim.te all' hora lo creaua come al p.ute, et si comprende, che n'era un capitale assai opulente, come si uede dalle Rubriche del med.o statuto uecchio, delli Giudici, et Fonticaro, come in G. qual capitale s'è poi sminuito nelle lunghe guerre hauute doppo con la Republica Veneta, et altre publiche necessità.

"Più Crea due Vicedomini, che hanno cura del Public' Archivio il loro ofitio dura per un' anno di stipendio fiorini 11 k 26 all'anno, hora le scritture della detta Vicedominaria sono tutte sosopra in confuso, perchè al tempo, che li Francesi hanno bombardato questa Città si sono leuate dall'Archiuio, che è nel cure della med.a, e trasportate in loco più sicuro dall'incendio, et non sono ancora poste alli suoi lochi dessegnati.

"Più Crea un Cancelliere, che scrive l'atti Ciuili nel Foro de Giudici, oltre il Cancelliere Cesareo, che scrive nei Consigli, et l'atti Viceriali, et un Notaro al Tribunale Criminale durano ambi 4 mesi, et hanno ciascun di salario fior.... il Cancelliere Ces.o poi ha di stipendio fiorini 45 dal Pubblico.

"Crea oltre tutti quest'altri ofizij di minor conto se-

condo gli uien prescritto dal statuto, quali tutti hanno stipendio tenue.

"Anco la Giustitia Civile e Criminale è in mano della Città, la quale uien' aministrata per mezzo di due Forastieri Dottori di U. condoti dalla med.a Città in uigor del statuto, et Gratiose Cesaree Resolutioni uno con titolo di Vicario, che giudica tutte le cause Civili, et l'altro con titolo di Giudice de Malefeti per tutti li Criminali, al qual assiste un protettore ogni 4 mesi elletto dal Consiglio, che fa l'offitio di Fiscale, quali ambi cioè Vic.o e Giudice de Malefeti per la condotta de quali il Consiglio Minore Crea un Oratore, che sieglie da stati Hereditarij della Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra ò de Prencipi aderenti con espress'esclusione del stato ueneto) al quale li uengono passati fior. 45 k. 28 per tal suo incomodo, durano due anni, et à ciascheduno d'essi dall'Erario Pubblico gli uien corrisposto ogn'anno per loro tratenimento fiorini 294 k 40, et sono sottoposti ogn'anno al Sindacato composto da 5 Sindici che si creano nel gran Consiglio per riceuer tutte le querele, et libelli, che da ciascheduno uenissero porretti contro li med.i, giudicandoli à tenor delli sud.ti statuti nella rubr. speciale de Sindici, al qual Sindacato pure sono sottoposti li Giudici, et Proueditori, et ogn'altr'offitiante, che ha salario del Pubblico.

"A tutti questi poi presiede, et ha la suprem'inspe-tione il Capitano postoci da V.ra Sac. Ces.a Real M.stà, qual resta per ordinario in vita, et la Città gli corrisponde ogni 4 mesi fiorini 311 k. 16 fann'all'anno fior. 933 k. 45 oltre la paga, che ha dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, che è di fiorini 432 all'anno, l'utile che esige dell'Osteria del Castello, et altre regalie che esige de quali apunto la Città s'aggrava come non douteglie conforme si toccherà più oltre.

"V'è anco uno con titolo di V.-Cap.o et Logotenente Ces.o quale ha di stipendio annuo dall'Eccelsa Camera fiorini 620, et è Forastiere di stat' alieno introdotto solam.te da 10 in 12 anni inqua, dove mai altri prima in questa Città hebbero alcun stipendio per detta Caricha tanto più che present' il Cap.o non ha alcun' incombenza, ò Giurisditione, et absentandosi il Cap.o che succede di raro può sostituire, come prescrive il statuto, ò l'Esatore, ò il Controscriuano ò il Fiscale, ò altri Gentiluomini Pae-sani, come tutti li Capitani antepassati hanno praticato, senza che V.ra Sacra Ces.a Real M.stà, et l'Eccelsa Camera habbia quest'aggrauio, et spesa nouam.te introdotta, il che per buon seruitio siamo obligati rapresentare; potendo anche supplire à questo il Giudice più uechio della Città, come si pratica in tutti i dicasteri di V.ra Sac.a Ces.a M.stà doue in assenza del Presidente, ò altri Supremi Rapresentanti supplisse il Consigliere più anziano.

"In questo modo adunque si governa sotto l'alto Dominio dell'Augustissima Casa questa Città, et Territorio sopra la pura norma prescritta nei statuti, Clementissime Resolutioni, inveterate Consuetudini, et Gratosissimi Priuileggi, qual governo non u'è dubio sarebbe salutare, quando non uenisse di tempo in tempo pregiudicato, et disturbato dalli Capitani, et V.-Cap.o che sono pro tempore, quali non contenti delle prerogative impertitegli nelle loro Istruzioni, et Cesaree Resolutioni cercano ogni strada d'arrogarsi maggior autorità con preiuditio delle Publiche ragioni, per difesa delle quali, et manutentione la Città

uien necessitatà far molte spese notabilm.te rissentendosi, come successe quasi con tutt' i Capitani passati, abenche ne riportasse questo Publico sempre Vitoria, segn' euidente, che i disturbi prouenghino, et deriuino da essi Capitani, et non dalla Città, che mai ha tentato usurpare, ne ha usurpato cos' alcun' all' off.o Capitaniale, sopra del che stimaressimo l' unico rimedio, che la Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra seriosam.te Comettesse al Cap.o che si douesse contentare della sua inspetione, et non estendersi oltre della dispositione delli statuti, et Gratiöse Ces.e Resolutioni per non causare dispendio a questo Publico, il che di raro succederebbe quando questa Fedelissima Città uenisse gratiata, che il Capitano non durass' in vita, ma fosse mutato di tempo in tempo, come uienne praticato dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra in Goritia, e qui pure anticam.te si praticaua, come si può uedere dalli statuti antichi, perche per aquistarsi merito apresso la M.stà V.ra et per essere promosso ad altro posto si portarebbe nel gouerno con più piaceuolezza di quello fanno con Noi, che per caggione della nostra pouertà non fanno quella stima, che douerebbero fare d' un Popolo cosi fedele benemerito all' Augustissima Casa, che n' ha fatto, et fa una peculiar stima, come si può uedere in tanti Priuileggi, Prerogatiue, gratie, et indulti concessi con larga mano dall' Augustissimi Predecessori, à segno tale, che non ui fù Imperatore, ò Arciduca di Gloriosa memoria, che non hauesse con particular Priuileggio riconosciuta la fedeltà di questo Popolo, et insignita con qualche Gratia speciale, come tra tutti gl' altri, che sono in Gran Numero la Sacra Ces.a M.stà V.ra potrà Gratiösamente discernere dalli due Priuileggi che in H. et I. documentiamo, il primo dell' Imperatore Federico, et l' altro dell' Augustissimo, et inuitissimo Imperatore Leopoldo di sempre Gloriosa memoria Padre della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra spedito in Trieste li 29 7.bre 1660 all' hora, che con la sua Augusta presenza felicità questa Città, da quali si scorge quanto, et qual amore habbino portato quei Augustissimi Monarchi à questa loro fedelissima Città, e pure li Capitani et V.Cap.o praticano con Noi con modo cosi duro, et austero, quasi che fossimo imeriteuoli et indegni della Cesarea Gratia, come con memoriale separato, che si farà da questa Città la Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra pienam.te comprenderà.

“ Il spirituale poi vien dirretto dal Vescouo, che ha il titolo di Conte di Trieste, questo uien nominato dalla Sac.a Ces.a Real M.stà V.ra, sempre rissiede in questa Città, ha ampla diocesi, giudica in realibus, et personalibus li Preti contro quello si pratica da per tutto, doue fanno Vescoui, solo il personale, douendo restare la giudicatura reale alli Tribunali ordinarij della Città, hà rendita considerabile per il Paese, sotto di questo Vescouo u' è il Capitolo Cattedrale consistente in 12 Canonici nominati alternatiue cioè un mese dal Sommo Pontefice principiando da Genaro, l' altro dal Vescouo, et il terzo dall' istesso Capitolo, et cosi successiuamente, ha ciascheduno di questi Canonici fiorini 200 in circa di prouento stabile oltre l' incerti.

“ Li Padri Gesuiti sopra descritti possedono molti Benni stabili di grossa rendita, et la Città gli corrisponde annualm.te fiorini 340 per offitio di Mastri di scola insegnando le scol' inferiori alla nostra Giouentù, mà que-

ste riescono di poco beneficio, perche non u' è il studio di Filosofia del tutto necessario in questa Città, non hauendo i poueri Paesani modo di mandar à studiare fuori del Paese i loro Figlioli, per il che hanno considerato di sommo utile l' introductione de Padri Dominicani, desiderata ancor l' anno 1382 come si ricaua dal statuto vecchio sopra citato che s' obligano insegnarla gratis, quello che li Padri Gesuiti abenche più volte ricercati reuirono di fare, se non li uenia corripost' altro trattenimento oltre li sud.i fiorini 340, che gli uengono corrisposti di quatrimestre in quatrimestre, che pur pretendono douersegli per fondatione, hauendo carpito sopra di ciò inaudita Ciuitate Priuileggi dall' Augustissimi Predecessori, doue realm.te questa Città glieli corrisponde, come si può uedere dal libro ordinario delli salariati simplicem.te per l' offitio di Maestri di scola, et non per altro titolo come essi pretendono.

“ Veram.te il studio della Filosofia, et morale è di tutta necessitatà in questa Città per diuertimento, et impiego della Giouentù assai numerosa che si troua, che sta in continuo otio, che non ha atteso la pouertà del Paese alcun trattenimento proportionato all' indole per altro capace d' ogni più uirtuosa impressione, come abundantem.te godono gl' altri Paesi, et Prouincie soggette all' Augustissima Casa; per il che resta suplicata la Sacra Ces.a Real M.stà V.ra permetterci tal introductione de Padri Domenicani con obligo però d' insegnare gratis la Filosofia, et morale come dicessimo di sopra tanto necessaria.

“ Circa poi i Offitij, et Offitianti Millitari, et Camerali altri non ui sono, che nella Fortezza doppo il Capitano gia descritto u' è il Tenente o sji Castellano, et Alfieri ambi stipendiati da V.ra M.stà, quali hora sono paesani, et hano sotto di se una compagnia per custodia della Fortezza di soldati 43 ordinarij stipendiati, et pagati dall' Esatorato supremo di questa Città.

Oltre questi ui sono il suprem. Esatore, il Controscriuano, et Fiscale, per l' off.o della Muda, l' Agente il Controscriuano, et Puecholter per l' off.o de sali tutti Forastieri, eccetto il Controscriuano, et Fiscale della Muda che sono Paesani.

Vi sono pure in questa Città alcune Famiglie di Hebrei, che prima erano disperse per la Città, et hora sopra impulso della med.ma sono ridotte ad habitare in una Contratta separata chiamata il Getto per comando dell' Augustissimo Leopoldo di sempre Pia, et Gloriosa memoria Padre della Sacra Cesarea Real M.stà V.ra, nel qual Getto per essor uicino alle Chiese, et in contratta, oue ordinariam.te passano le Processioni si fermano contro l' intenzione della medema Città, che desideraua fossero posti in Contratta più remota, et lontana delle Chiese, auanti le quali con non poca mortificatione de Christiani giornalm.te passano senz' alcun rispetto.

Questi possedono Benni stabili contro quello si pratica uniuersalm.te in tutti li Paesi oue sono introdotti massime nell' Italia con preiuditio de Christiani, negotiano liberam.te come tutti l' altri mercanti, imprestano Dannari, et fidano Merci in credenza alli Contadini delle Ville, mostrand' in aparenza farli beneficio in essenza li sono di gran danno, perche col tempo gli leuano i Benni non ostante, che quasi tutti i loro contratti siano usuratij,

sostenuti sopra Priuileggi, che subrotite, et sub false narrata carpirono dall' Augustissimi Predecessori in danno notabile, et total estermio de pueri Contadini, che se per necessit  contratano, essendo costoro protati ordinariam.te contro la dispositione statutaria dalli Capitani, et V.-Cap.o che pretendono hauer sopra de medemi Giurisditione, per esser stati nell' erectione del Getto delle-gati Commissarji, senz' altra peculiare incombenza,   del-legatione, che derogar potesse la giudicatura ordinaria di questa Citt .

“Li Negotij poi sono cosi tenui, et ristretti, ch' apena si troua un negoziante, che possa disporre del proprio d' un Migliara di Fiorini, doue per il passato, erano cosi frequenti, che non era casa in Trieste sotto la quale non ui fosse stata la Bottega di diuersi sortimenti, come giornalm.te si pu  uedere, m  hora   causa dell' Angarie, Datij, Regalie, et impedimento de Veneti, come qui sotto siamo per dimostrare, questa Citt , et distretto   del tutto destituta, non conseruando dell' antico altro che il Nome, et appena ui s' atrouano poche merci per bisogno quotidiano del Paese.

“La causa dunque principale s'   che la Republica Veneta non ostante le convenzioni seguite gi  rapresentate   V.ra Sacra Ces.a Real M.st  in altra nostr' humil informatione sopra aeree, et insussistenti pretese dell' Ambasciatore Veneto in K. L. M. N. O. documentiamo ci impedisce la libera nauigatione, et comercio, non potendo partire alcuna Barca fuori di questo Porto (come fosse   Lei sottoposto) se prima il Patrone della med.a non u    Capodistria Citt  Veneta   prender il mandato di transitio, altrimenti trouata Barcha senza tal mandato dalla Fusta   sij Barch' Armata, che continuam.te scorre questo Golfo uienne condotta nel pi  uicino Porto Veneto, et   destinata al Fisco tutte le merci, incendiata la Barcha, et per ordinario condannata la ciurma alla Gallera, et questo succede cosi frequentem.te, che sono pochi giorni, che capit  in questo Porto Bastimento di Ragusi carico di Sale grosso di Barletta per seruitio dell' Eccelsa Camera, il quale fu trattenuto molti mesi in sequestr  in Parenzo dalle Gallere Venete, che poi f  rilasciato (doppo hauer patito molto danno) sopra le premuros' istanze del S. Prencipe Hercolani Ambasciatore di V.ra Sac.a Ces.a Real M.st  in Venetia.

“Simili procedure, et strapazzi usati dalli Veneti contro le Conuentioni, contro la libert  delle Genti, et libera nauigatione per questi Mari, massime alli legni che non sono de suoi sudditi sono la causa principale, che in questa Citt , che pur douerebb' esser la scala per la Germania u'   del tutto destituta, et interrot' il negotio con grave danno di questi Paesani, et de Datij Camerali redondando altres  d' utile   sudditi Veneti, et loro Datij, mentre, tutte le mercantie, che prima passauano per solo Trieste uerso la Germania, et per Plez Stat' Imperiale, hora passano per la Ponteba Stato Veneto, et doue prima tutt' i Dannari, et utili restauano ne Stat' Austriaci, hora la Republica inosseruante delle passate conuentioni f  che restino nel suo stato massima di gran conseguenza, et ponderatione senza ch' alcuno gl' osti, et impugni.

“L' altra cagione poi per la quale sono cessati li negotij in questa Citt ,   perche li Datij son' accresciuti, et massime dalla Prouincia del Cragno, che esige un

Mitteldinch permessogli solam.te sopra li sali Forastieri dalla M.st  di Ferdinando terzo di Gloriosa memoria ad tempus, et sino che si rimborsasse di detta summa di denaro somministrato alla Camera Imperiale, m  questa non ostante che di gran lunga s' abbia rimborsata detta summa continua tutta uia ad esiger detto Mitteldinch quui in Trieste (non solam.te sopra li sali, m  anco sopra le Ferrarezze, et altre merci), che pur non   soggetto   detta Prouincia, et con ci  arrena il negotio con sommo nostro preiuditio, essendo potissima cagione, anco la regalia, che uien' esata d' ogni mercantia, non solo dal Cap.o et V.-Cap.o m  anco dall' Esatorato,   quali mai per il passato era corrispost' alcuna regalia, eccetto quella del Pesce al Cap.o tre giorni alla settimana, et questa limitata secondo l' antica consuetudine uerso un tenue pagamento, il che non solo distrahe il concorso, m  anco incarisce le Merci toccando a' pueri Paesani rifare col proprio quello i mercanti contribuiscono per la regalia; intepidisce pure il concorso, et il negotio li strapazzi, che fanno i Negotianti certi lberaiteri tenuti sopra le Porte di questa Citt  da pochi anni in qua da questo Esatorato della Muda.

“  anco una dalle principali cause il permettere, che le Ferrarezze, et Telle, che sempre passauano per solo Trieste hora uadino per Fiume contro la proibitione anco recente in P. che per solieuo di questo Publico la Sacra Ces.a Real M.st  V.ra resta humilm.te supplicata confirmarla, et ordinar uenghi ad ungem eseguita   tenor di tante Ces.e Resolutioni, et Priuileggi specialm.te ut Q. et R. come pure compiacersi seriosamente ordinare all' Deputati della Carinthia, acci  che   tenore delli Capitoli, et patti stipulati tra essi et la Citt  di Gorizia, e Trieste uenissero questi mantenuti, et obseruati non permettendo alli loro Negotianti prouedersi in altro luocho, che nelli Territorij di Gorizia, et Trieste di Vino, come da essi Capitoli in S appare confirmati dalla Felicissima memoria del Serenissimo Arciduca Ferdinando, ut in T, l' obseruatione de quali   cosi necessaria, che la Citt  non hauendo che la miserabile entrata de Vini, et non potendo quest' esitarli resta del tutto destituta, et sprouista, qual cosa hauendo prudentissimam.te conosciuta la felicissima memoria del sempre Augusto Ferdinando l' anno 1552 probiti seriosam.te il negoziarsi con altri Vini che con questi di Trieste, ut V, et che non si possino introdure in St. Giovanni, et Fiumicello Vini nauigati sotto pena della confiscatione, inherenda   questa Resolutione con amplificatione l' anno 1597 ut X sopra l' esempio dell' Arciduca Carlo di sempre Gloriosa memoria dell' anno 1590 ut in Z et susseguentem.te la Camera prohibi espressam.te il passaggio di detti Vini per Viles. ut A A anzi l' inuitissimo Ferdinando Re de Romani l' Anno 1555 in tutto, et per tutto inherendo alle sopracitate Clementissime determinationi, prohibi, che sott' alcun pretesto fosse permessa l' introductione de Vini nauigati dalla Marcha, ed altri in Fiumicello in preiuditio delli Vini di Trieste ut B B; cosi anco il Serenissimo Ferdinando l' anno 1611, et 1635 ut CC et DD per manutentione de quali Priuileggi, et Clementissime determinationi la Citt  di Trieste teneua li suoi Agenti in Villesio per impedire il passaggio di detti Vini prohi. alli Carintiani, il che consta dalli due Documenti in EE et FF che dur  sino   nostri ri-

cordi, mà non ostante tanti Gratosissimi Priuilleggi, sagge dispositioni, et reciproche conuentioni, quantità di Vini sono trasportati giornalm.te dal Veneto alli Porti di Fontanelle, Monfalcone, Fiumicello et St. Giovanni di Duino, oue li Carinthiani senz'osseruar li patti stabiliti facendo poco conto delle sopra citate così seriose prohibitioni uanno à prouedersi pretermetendo le strade solite, et i Vini di questa Città con danno della M.stà V.ra Ces.a et nostro totale estermiuo, mentre il nostro Vino, che è sostegno principale, et unico del Paese, et fondamento del Publico, et priuato mantenimento non può essitarsi, restano anco in tal modo esausti, et uuoti di denaro li Stat'Austriaci, et ripieni i luochi Veneti, mentre tutti uanno, et corrono in essi per quella strada. L'istesso praticano quelli del Ducato della Carniola, che uanno pure à prouedersi di Vino nell'Istria Veneta assai più lontana in loco di uenir come douerebbero à Trieste.

“ Ne deue tacersi l'insopportabile danno, che perciò ne risente la Prouincia della Stiria per esser solita speditar Vini alla Carintia, con tutto, che il nostro danno sia maggiore, mentre le Vigne, et Campi restano inculti, non potendo senza l'esito dell'entrate far li necessarij lauori.

“ Altro pure grauissimo danno ne risente questa pouera Città per il quale anco notabilm.te gli si leua, et impedisce il concorso, et quello che più c'agraua è che con rigori non praticati con altri ueniamo ristretti.

“ Sopra i legnami lauorati, et particolarmente sopra le Tauole si paga in Fiume Datio tre quarti minore di quello si paga in Trieste; quui non molta tempo fù accresciuto dall'Eccelsa Camera, il che priua questa Città anco di questo concorso istradandosi tutti per Fiume, doue il Datio è così tenue, e pure è certo, che questo rionda in danno dell'istesse rendite Camerali, mentre in Fiume per non esser Porto, mà spiaggia aperta si pono, anzi si cometonno moltissimi contrabandi, il che non può succeder in uerun modo in Trieste, loco chiuso, et murato, oue tutto necessariam.te deue entrare, et uscire sotto l'occhio dell'offitianti Camerali, et imbarcarsi nel Porto della Città non u'essendo in altro sitto loco alcuno comodo d'imbarcare.

“ Non sono questi soli i preiuditij Sac.a Ces.a Real M.stà, che risente questo Publico, mà acciò niente resti per destrugere interam.te con amplissimo Priuilleggio della Felice memoria dell'Augustissimo Massimiliano l'anno 1517 correlatiuo ad altro dell'Augustissimo Federico, confermato poi dall'Arciduca Ferdinando dell'Anno 1522 gia sopra documentati sopra l'esempio della Resolutione del Gloriosissimo Massimiliano del 1496 quui sub GG et HH uienne prohibito ad ogn'uno, che uienne dal Cragno, et Carso portarsi con robbe, et Vettouaglie in Istria Veneta se prima non passino per Trieste non ostante qual si sia loro comodo, e pure quasi queste Clementissime Resolutioni fossero da giocco siamo fraudati di si spetial Gratie, et dobbiamo penuriare d'ogni cosa contro la pia mente della Sacra Cesarea Real M.stà V.ra, et suoi Gloriosi Predecessori in faccia di stato alieno, che abondante

d'ogni prouigione se ne ride di Noi, et della Nostra caduta, et tutto ciò prouiene per qualche particolare cianzo, che fanno l'Esatori di Clanez, Stareda, e Fifinpergh Filiali dell'Esatorato di Trieste, mentre liberam.te permettono in derogatione delle Gratosissime Cesaree Resolutioni il transitio ad ogni sorte di uetouaglie, abenche prima non sijno passate per Trieste, et con tutto che sappino la penuria, che proua questa Città.

“ Quando Sacra Cesarea Real M.stà fosse proueduto tempestiuam.te à tutto ciò, et ci fossero inuiolabilm.te mantenuti i Priuilleggi benignam.te concessi in premio della nostra fedeltà, et acquistati à costo del proprio sangue de nostri maggiori non u'è dubio questa depressa Città risorgerebbe dalle presenti calamità, et euitarebbe la ruina, che infalibilm.te li sourasta.

“ Oltre tutti questi preiuditij ne risente altresì il Publico dall'off.o Capitaniale de non inferiori; giache come rapresentassimo à V. S. Ces.a Real M.stà con altro N.ro humilissimo ricorso, che qui replichiamo in II (restano dall'Anno 1678 in qua con occasione della Commissione Deputata dall'Augustissimo Leopoldo nelle controuersie, che all'ora uertiuano tra il Capitano, e la Città) quatro punti contentiosi indecisi, la decisione de quali molto ci preme, accioche uenghi leuato ogni pretesto alli Capitani di uiolare li nostri Statuti, Priuilleggi, et immunità, et possiamo una uolta sotto li Gloriosissimi Auspitiij della Sacra Ces.a Real M.stà V.ra godere la quiete, et pace che godono tutti l'altri Fedeli Sudditi dell'Augustissima Casa, cometendo seriosamente ad esso Capitano et successori, che ci debba lasciare imperturbati con non preiudicare alli N.ri statuti, antiche consuetudini, et Gratosissime Ces.e Resolutioni.

“ Oltre li 4 punti indecisi resta grauata la Città dall'off.o Capitaniale col preteso corrispondimento d'un orna, et mezza d'oglio paesano ogni 4 mesi, che ab antiquo non si daua altro, che Ooglio Forastiere, che la Città ricauaua dal Datio del Quarantesimo, quando uenne introdoto, et si distribuua per regalia a Consiglieri, et all'ora si daua anche alli Capitaniij Libre 25, douendosi corrisponder bezi sette per Lira, che tanto la Città corrispondeua alli Mercanti come KK. Vienne disposto dal Statuto, che li Giudici procurano, che il Capitano habbia la Caccia, che però costumauasi far una Caccia de Lepri, et anco la Caccia del Toro l'ultimo Giouedi di Carneuale, et questo poi finita la Caccia uenua dalli Giudici in dono presentato al Capitano, con tutto che non uenisse ciò ordinato dalli Statuti, ed a molt'Anni in qua è stato introdoto dall'off.o Capitaniale in pretesa, che questo Publico gli corrisponda fiorini 22 carant. 40 per il detto Toro abenche non faccia la Caccia, che fù dismessaper restringer le spese, come pure tal uolta s'omettono le altre Feste, Giostre, et Recreationi Publiche ordinate dal med.o statuto à solo fine d'euitare le spese, dunque non facendosi la Caccia, non se li deue alcun corrispondim.to.

(Continua.)